

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE LAVORATRICI MADRI

(Art.1 commi 180 e 181 L.30 dicembre n. 213)

La sottoscritta _____

nata a _____ (prov. _____) il _____

Codice Fiscale _____

titolare di rapporto a **tempo indeterminato** presso l'Università degli studi di Parma

dichiara, sotto la propria responsabilità

- o la volontà di avvalersi dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri **di tre o più figli** (di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni) e pertanto comunica i seguenti dati dei propri figli (in ordine di nascita):

Articolo 1, comma 180

Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

- o la volontà di avvalersi dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri **di due figli** (di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10 anni) e pertanto comunica i seguenti dati dei propri figli (in ordine di nascita):

Articolo 1, comma 181

Cognome e nome	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1.		
2.		

Dichiara inoltre

di essere a conoscenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Data _____

Firma _____

Avvertenze

- Lavoratrici che possono accedere all'esonero

Possono accedere all'esonero **tutte le lavoratrici madri a tempo indeterminato**, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, con l'esclusione dei soli rapporti di lavoro domestico.

Nello specifico, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024 spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, risultino essere madri di tre figli o più figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 18 anni.

La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio (o successivo) e la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio (o successivo), non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, in caso di premorienza di uno o più figli o dell'eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.

Parimenti, l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, della legge di Bilancio 2024, spetta in favore delle lavoratrici che, nel periodo ricompreso **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a 10anni. Il requisito dell'essere madre di due figli si intende perfezionato al momento della nascita del secondo figlio e si cristallizza con riferimento a tale data, essendo irrilevante l'eventuale successiva premorienza di un figlio.

La riduzione contributiva in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno bambini in adozione o in affidamento.

Qualora un rapporto di lavoro a tempo determinato venga convertito a tempo indeterminato, l'esonero può trovare legittima applicazione a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato.

Per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese l'esonero decorre o termina dalla data di instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

- Assetto e misura dell'esonero

L'esonero è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Tali soglie massime devono ritenersi valide anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, per le quali, pertanto, non è richiesta una riparametrazione dell'ammontare dell'esonero spettante.

Nelle suddette ipotesi, resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell'esonero in trattazione per ciascun rapporto.

Per quanto riguarda l'avvio dell'applicazione delle misure:

nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 18 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisiti dell'essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio;

nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un'età inferiore a 10 anni, l'esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell'essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l'esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.

Per quanto riguarda il termine di applicazione delle misure, queste cessano al verificarsi della prima delle due scadenze individuate dalla norma. Nello specifico:

- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 180, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- l'esonero di cui all'articolo 1, comma 181, cessa di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.

L'esonero di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, della legge di Bilancio 2024, **risulta strutturalmente alternativo** all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.